

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2729-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE TOZZI CONDIVI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI***Annunziata il 21 febbraio 1957*

Modifiche alla legge 20 marzo 1954, n. 72, sul trattamento di liquidazione agli ex appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale

Presentata alla Presidenza il 4 aprile 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mia proposta di legge è stata originata da una responsabilità che grava su di me dal 18 dicembre 1953 quando — come relatore del disegno di legge 142 — in aula, affermai che la norma che allora si approvava, non poteva avere che una precisa interpretazione.

Infatti l'onorevole Almirante aveva proposto all'articolo 1 del disegno di legge il seguente emendamento:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Il trattamento di cui sopra spetta anche al personale eventualmente cessato dal S. P. E. (anche per cancellazione dai ruoli) a seguito di provvedimento disciplinare o amministrativo, impugnato presso il Consiglio

di Stato con ricorso motivato, pendente alla data dello scioglimento della milizia e successivamente « non deciso » o « dichiarato improcedibile » a causa della soppressione della milizia. I benefici della presente legge sono estesi altresì a coloro che, pur cessati dal S. P. E. anteriormente alla data di scioglimento della milizia, non avevano ancora ottenuta la liquidazione dell'assegno vitalizio diretto o indiretto o di altro trattamento di quiescenza spettante ».

All'onorevole Almirante risposi testualmente:

« Ugualmente non posso accogliere il comma aggiuntivo proposto all'articolo 1 dallo

onorevole Almirante in quanto qui si tratta di voler superare una determinata questione che non è sorta semplicemente nel campo della Milizia ma è sorta anche a proposito dell'esonero dal servizio per motivi politici. Anche per questa questione non si è potuto che fissare un principio: di questa legge potranno beneficiare coloro che avevano giudizi pendenti alla data dello scioglimento della Milizia, mentre coloro che non avevano giudizi pendenti non ne potranno beneficiare.

Possiamo discutere se il principio sia più o meno giusto, ma questa è stata la prassi seguita finora. Pertanto non possiamo stabilire una condizione di privilegio per questi casi, anche perché vi è un problema di copertura finanziaria che non possiamo assolutamente ignorare. Se aumenta il numero delle persone che vengono a beneficiare del provvedimento, aumenta necessariamente l'onere a carico dello Stato ».

A queste mie dichiarazioni aderì il rappresentante del Governo e l'onorevole Almirante ritirò l'emendamento. Il disegno di legge fu approvato, poi, senza modifiche dal Senato e divenne la legge 20 marzo 1954, n. 72.

In sede di applicazione di detta legge però è sorta la questione dell'estensibilità del beneficio a favore di coloro che, al momento dello scioglimento del corpo, avevano ricorso pendente contro un provvedimento di destituzione dal servizio, da essi impugnato come illegittimo, e del quale non poterono ottenere l'annullamento in quanto il Consiglio di Stato dovette dichiarare il loro difetto di interesse ad agire, in relazione alla sopravvenuta soppressione per legge dell'ente di appartenenza.

Si poneva il quesito se il rigetto del ricorso, per la causale indicata, rendendo irrimediabili gli effetti del provvedimento, avesse preclusa la possibilità di ogni ulteriore indagine sulla legittimità dell'atto, anche se rivolta all'accertamento di un diritto (al trattamento di quiescenza) diverso da quello (all'annullamento dell'atto e conseguente reintegrazione in servizio) fatto valere con il ricorso, e, per giunta, sorto posteriormente alla decisione *de quo*.

La declaratoria della improponibilità del ricorso era infatti basata sul fatto della sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente all'annullamento dell'atto e alla reintegrazione in un rapporto ormai estinto per legge, e pertanto appunto sull'inutilità (ai fini perseguiti dal ricorrente) dell'accertamento in punto alla legittimità o meno

dell'atto, in quanto anche se questo fosse stato illegittimo, e perciò incapace di produrre gli effetti voluti, questi si erano ormai verificati *ex lege*, e ciò bastava a svuotare di interesse l'istanza del ricorrente.

Poiché la interpretazione della legge non poteva né può essere diversa da quella che la Camera volle, sorge la necessità di risolvere la questione — lasciata impregiudicata dalla decisione del Consiglio di Stato — riguardante la determinazione dell'effettiva e legale causa della cessazione dal servizio, se cioè questa dipenda dall'atto impugnato, in quanto legittimo, oppure dalla legge sopravvenuta, in quanto illegittimo l'antecedente provvedimento, e perciò incapace — sul piano dell'obiettiva valutazione del diritto — di determinare l'estinzione del rapporto.

In altri termini, sembra che non si possa sfuggire alla seguente alternativa: o il provvedimento, anteriore alla legge di scioglimento, era legittimo, ed allora ad esso deve imputarsi l'effetto della cessazione dal servizio; o l'atto impugnato era illegittimo, ed allora la cessazione dal servizio è disposta, *secundum ius*, dalla legge sopravvenuta in pendenza del ricorso, la quale ha in tal modo spiegato un duplice effetto, quello sostanziale e diretto di estinguere il rapporto, e quello indiretto e formale di rendere improcedibile il ricorso, essendo divenuta inattuabile la pretesa con esso fatta valere dal ricorrente. Di qui la perplessità nell'applicazione della legge nei confronti degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale i quali si trovano in tale situazione.

Poiché gli uffici si sono rifiutati di applicare i benefici della legge nei loro confronti, poiché gli organi superiori interpellati si sono mostrati perplessi, è scaturito l'obbligo morale del sottoscritto che fu relatore di quella legge a presentare questa proposta. Essa consisteva di un solo articolo e poiché si è ammesso che un giudicato in quei casi si è formato soltanto in senso formale, e non anche sulla legittimità od illegittimità dell'atto formalmente oggetto del ricorso, e pertanto non è venuto meno nell'Amministrazione il potere di annullamento di ufficio del provvedimento in parola, esso mira a stabilire che il Ministero della difesa-esercito, il quale ai sensi dell'articolo 11 provvede alle liquidazioni, è autorizzato anche ad esaminare, soltanto in via incidentale, la legittimità o meno del provvedimento di destituzione impugnato. Non si è creduto ravvisare la necessità di nominare una Commissione all'uopo, in quanto la Corte dei

conti, in base all'articolo 13 ha il potere di revisione.

Presentata la proposta alla V Commissione, in sede legislativa, il Governo espresse parere favorevole chiedendo soltanto che l'articolo venisse meglio formulato, al che nulla venne opposto. Dall'onorevole Sampietro venne presentato un emendamento aggiuntivo per eliminare un'altra grave anomalia ai danni, più che di appartenenti alla disciolta Milizia,

dei loro eredi legittimi superstiti. Anche questo emendamento venne approvato. Il numero prescritto di membri della Commissione chiese poi il rinvio all'Aula.

Ecco perché è stato necessario estendere questa relazione in appoggio di una proposta di legge che ha un carattere evidente di giustizia oltre che di equità.

TOZZI CONDIVI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al sensi dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, il Ministero della difesa-esercito è autorizzato ad effettuare l'esame incidentale dei ricorsi, a suo tempo proposti dagli interessati avverso provvedimenti a loro carico dinanzi al Consiglio di Stato — ricorsi non esaminati dal Consiglio stesso, nel merito, a seguito del sopravvenuto decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16, di scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, per mancanza di interesse — onde valutare la legittimità o meno degli stessi ai fini dell'accertamento del diritto degli interessati alla applicazione dei benefici della legge.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sono ammessi a godere del trattamento di quiescenza, previsto dalla legge 20 marzo 1954, n. 72, gli ex appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, cessati dal servizio per un provvedimento illegittimo, da essi ritualmente impugnato davanti al Consiglio di Stato, quando il ricorso sia tuttora pendente o sia stato respinto per difetto di interesse, in relazione al sopravvenuto decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16, concernente lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

In tal caso l'accertamento, in via incidentale, dell'illegittimità del provvedimento spetta al Ministero della difesa (Esercito) a sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72.

ART. 2.

Gli aventi diritto a pensione indiretta per morte dell'appartenente alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i quali, avendo fatta domanda per pensione di guerra non l'abbiano avuta liquidata perché il dante causa era morto a seguito di sentenza di Corte d'assise speciale, possono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge fare istanza per la concessione della pensione prevista dalla legge 20 marzo 1954, n. 72.